

Bruxelles, 6 ottobre 2025
(OR. en)

13612/25

PECHE 304
DELECT 145

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 6621 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.10.2025 che modifica il regolamento (UE) 2023/2833 per quanto riguarda le deroghe in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura e la determinazione del peso dei singoli esemplari di tonno rosso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6621 final.

All.: C(2025) 6621 final



Bruxelles, 6.10.2025
C(2025) 6621 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.10.2025

che modifica il regolamento (UE) 2023/2833 per quanto riguarda le deroghe in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura e la determinazione del peso dei singoli esemplari di tonno rosso

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Scopo del regolamento delegato è modificare il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al fine di recepire le modifiche più recente della raccomandazione ICCAT 21-18 relativa all'applicazione di un sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso (eBCD). Le modifiche sono state adottate sotto forma di raccomandazione² in occasione della 24^a riunione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT) del novembre 2024.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2833, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura sul progetto di regolamento.

In linea con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³, il regolamento delegato è stato presentato ai colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) per consultazione a livello di esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2023/2833:

sopprimendo i termini di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 5, e rendendo di fatto permanente la deroga.

¹ Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj>).

² Raccomandazione ICCAT 24-16 recante modifica della raccomandazione 22-16 che modifica la raccomandazione 21-18 sull'applicazione del sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso
<https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-16-e.pdf>.

³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.10.2025

che modifica il regolamento (UE) 2023/2833 per quanto riguarda le deroghe in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura e la determinazione del peso dei singoli esemplari di tonno rosso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010⁴, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio⁵.

- (1) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l'Unione.
- (2) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2023/2833, l'ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-16⁶ riguardante l'applicazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso. La raccomandazione ICCAT 24-16 contiene disposizioni che rendono permanenti deroghe specifiche in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura, alla luce degli eccessivi oneri amministrativi e delle differenze di trattamento che tali obblighi di convalida comportano.
- (3) Inoltre la raccomandazione ICCAT 24-16 allinea alle pratiche attuali il modo in cui il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati è determinato all'interno

⁴ Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj>).

⁵ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁶ Raccomandazione ICCAT 24-16 <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-16-e.pdf>.

dell'Unione, dato che tutto il pesce sbarcato è pesato e che il campionamento non è necessario per stabilire il peso medio degli esemplari di tonno rosso sbarcati.

- (4) È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2833.
- (5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/2833

Il regolamento (UE) 2023/2833 è così modificato:

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale riguardante l'attuazione di tale deroga. Tale relazione comprende informazioni sulla verifica da parte degli Stati membri di cui all'articolo 9, gli esiti della stessa e i dati relativi alle operazioni commerciali interessate, incluse le informazioni statistiche pertinenti, tra cui i quantitativi di tonno rosso e il numero di operazioni oggetto della deroga.";

all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga al paragrafo 4, lettera b), punto v), del presente articolo, per le attività di pesca soggette alle deroghe in materia di taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono invece comunicare, al momento dell'operazione di scarico, il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati, calcolando la media del peso totale sbarcato rispetto al numero di esemplari pescati.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.10.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN